



EMANUELE · CASAROTTI

Dottore Commercialista / Revisore Legale

Ai gentili clienti e Loro Sedi

REATI TRIBUTARI: COME CAMBIANO LE SANZIONI

Gentile Cliente,
relativamente al Decreto fiscale 2020, in corso di pubblicazione e di efficacia, presumibilmente entro il 31/12/2019 è previsto un significativo inasprimento delle pene penali previste per i reati tributari. Con la presente si intende informare la clientela di come cambiano tali sanzioni.

Lo Studio rimane a completa disposizione, per ogni informazione o chiarimento.

Dott. Emanuele Casarotti

Inasprimento delle pene principali e riduzione delle soglie di rilevanza penale di alcune violazioni fiscali. Sono alcune delle modifiche dettate dal decreto fiscale 2020 collegato alla legge di Bilancio alle norme sanzionatorie penali in materia tributaria. Il decreto estende al comparto penale tributario anche l'applicazione di misure e sanzioni di natura patrimoniale (sequestro e confisca "per sproporzione", nonché confisca anche nel caso di estinzione del reato) a carico di chi viene condannato per i delitti tributari più gravi. Viene, infine, ampliato l'ambito di applicazione del sistema della responsabilità degli enti anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 contiene anche modifiche alle norme sanzionatorie penali in materia tributaria, contenute nel D.Lgs. n. 74/2000, consistenti:

- in un inasprimento delle pene principali;
- una riduzione delle soglie di rilevanza penale di alcune violazioni fiscali.

Inoltre, viene estesa al comparto penale tributario l'applicazione di misure e sanzioni di natura patrimoniale (sequestro e confisca "per sproporzione", nonché confisca anche nel caso di estinzione del reato) a carico di chi viene condannato per i delitti tributari più gravi e viene ampliato l'ambito applicativo del sistema della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 anche al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.



EMANUELE • CASAROTTI

Dottore Commercialista / Revisore Legale

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

Regime attuale		Nuovo regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 4 a 8 anni	Nessuna
NB. Viene introdotto il comma 2- <i>bis</i> che prevede una pena ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro			

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

L'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando l'imposta evasa è superiore a determinate soglie.

Regime attuale		Nuovo regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	- Imposta evasa > 30.000 euro - Elementi attivi/passivi > 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o	Reclusione da 3 a 8 anni	Invariate



EMANUELE • CASAROTTI

Dottore Commercialista / Revisore Legale

	comunque superiori a 1.500.000 euro - Crediti e ritenute fittizi > 5% dell'imposta o comunque a 30.000 euro		
--	---	--	--

Dichiarazione infedele

L'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta di cui agli artt. 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali, relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

Regime attuale		Nuovo regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 a 3 anni	- Imposta evasa > 150.000 euro - Elementi attivi/passivi > 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 3.000.000 euro	Reclusione da 2 a 5 anni	- Imposta evasa > 100.000 euro - Elementi attivi/passivi > 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a 2.000.000 euro

NB. Viene abrogato il comma 1-ter dell'art. 4, che prevede la non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da "valutazioni" che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Omessa dichiarazione

L'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali ai fini di dette imposte, pur



EMANUELE • CASAROTTI

Dottore Commercialista / Revisore Legale

essendovi obbligato, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad una determinata soglia.

Regime attuale		Nuovo regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	- Imposta evasa > 50.000 euro	Reclusione da 2 a 6 anni	Invariate

L'art. 5, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Regime attuale		Nuovo regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni	- Ritenute non versate > 50.000 euro	Reclusione da 2 a 6 anni	Invariate

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Regime attuale		Nuovo regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 4 a 8 anni	Nessuna

NB. Viene introdotto il comma 2-*bis* che prevede una pena ridotta (da 1 anno e 6



EMANUELE • CASAROTTI

Dottore Commercialista / Revisore Legale

mesi a 6 anni) se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro

Occultamento o distruzione di documenti contabili

L'art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce l'occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, di documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Regime attuale		Nuovo regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Nessuna	Reclusione da 3 a 7 anni	Nessuna

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

L'art. 10-*bis* del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute:

- dovute sulla base della stessa dichiarazione;
 - oppure risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,
- per un ammontare superiore ad una determinata soglia.

Regime attuale		Nuovo regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 6 mesi a 2 anni	- Ritenute non versate > 150.000 euro	Invariata	- Ritenute non versate > 100.000 euro



EMANUELE • CASAROTTI

Dottore Commercialista / Revisore Legale

Omesso versamento di IVA

L'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad una determinata soglia.

Regime attuale		Nuovo regime	
Sanzione	Soglie	Sanzione	Soglie
Reclusione da 6 mesi a 2 anni	- IVA non versata > 250.000 euro	Invariata	- IVA non versata > 150.000 euro

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore informazione.

Dott. Emanuele Casarotti